



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

5.02.2016

Esame Avvocato e ricorsi: sussiste l'illegittimità della correzione se sono stati violati i criteri fissati dalla commissione centrale

*In assenza di una norma di legge che impone al collegio giudicante di elaborare suoi propri criteri di valutazione, non è possibile ipotizzare alcuna illegittimità del procedimento se non per la violazione da parte della commissione dei criteri - peraltro puntuali - elaborati dalla commissione centrale.
Di contro, la applicazione i detti criteri garantisce una tendenziale uniformità di giudizio da parte di tutte le commissioni di concorso.*

Vedi i [criteri fissati dalla Commissione centrale in occasione dell'esame forense 2015.](#)

T.A.R. Reggio Calabria, sentenza del 7.10.2015, n. 967

...omissis...

Con ricorso notificato e depositato il 31 agosto 2015 il dottor xxxxxxxx ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del giudizio di non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2014) adottato dal presidente della commissione esaminatrice e del verbale di correzione degli elaborati della prima Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Catania del giorno 1 aprile 2014, nonché sempre in sede cautelare, l'ammissione con riserva alle prove orali.

2. Il ricorrente esponeva in fatto di aver sostenuto in data 16, 17 e 18 dicembre 2014, nella sede di Reggio Calabria, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, indetto con decreto del Ministro della Giustizia per l'anno 2014.

In data 16 giugno 2015 veniva pubblicato, presso la Corte di appello di Reggio Calabria, l'elenco degli ammessi alle prove orali, elenco nel quale non figurava inserito il nominativo dell'odierno ricorrente.

Esperito l'accesso ai propri elaborati e al relativo verbale, apprendeva così il giudizio e la motivazione resi per ciascuno di essi che era il seguente: "il parere in materia di diritto civile, pur presentando una apprezzabile disamina degli istituti giuridici coinvolti, non offre alcuna conclusione. In tale senso, manca ogni tipologia di prospettazione difensiva. In ragione di ciò l'elaborato non può valutarsi come sufficiente. Il parere in materia di diritto penale presenta aspetti di assoluta conformità al [Scuola di Diritto Avanzato](#) precedente giudizio. L'atto giudiziario è povero di contenuti e conferma che il candidato presenta evidenti lacune nella elaborazione degli istituti giuridici"

3. Il ricorso è affidato ad articolate censure con cui si deduce l'illegittimità degli impugnati giudizi per violazione del R.D. n. 1578 del 1933 per carenza della istruttoria, violazione dell'obbligo di motivazione, per inesistenza ed erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Il ricorrente, inoltre, deduce la violazione del principio di parità di trattamento ed eccesso di potere per irragionevolezza.

4. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2015 è stata discussa la domanda cautelare proposta e, sentite le parti costituite sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria nonché verificato il decorso del termine di legge dall'ultima notificazione, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.

5. Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.

6. Il ricorrente censura la legittimità delle operazioni svolte dalla sottocommissione la quale avrebbe attribuito ai singoli elaborati un punteggio insufficiente e comunque non corrispondente al contenuto sostanziale degli stessi.

6.1 Il Collegio ritiene di non doversi discostare dal proprio precedente espresso nella sentenza n. 492/2014, secondo cui "il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere che si estrinseca nella valutazione di un fatto (nel caso de quo, gli elaborati di un esame di abilitazione) in base a conoscenze scientifiche (nella specie derivanti dalla scienza giuridica), non comporta che il giudice debba sostituire la propria valutazione a quella effettuata dall'Amministrazione.

I giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici hanno, infatti, carattere tecnico-discrezionale ed attengono al merito dell'azione amministrativa; per l'effetto, dimostrandosi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; 30 giugno 2005, n. 3552; 17 dicembre 2003, n. 8320), che non ricorrono nel caso in esame.

Invero, non si può ritenere manifestamente irragionevole l'operato della Commissione solo perché gli elaborati sarebbero stati redatti, in base a personale valutazione, in modo lodevole e meritorio: e ciò in quanto il giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice riguarda vari profili (il modo in cui è stato redatto l'elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell'orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall'elaborato, ecc.) che implicano all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto da una lampante implausibilità dell'operato valutativo della commissione, come detto qui non emergente."

7. Il ricorrente, censura, altresì, l'operato della sottocommissione che non avrebbe rispettato il principio di parità di trattamento.

Nella specie, egli sostiene che dall'esame comparativo dei testi elaborati da altri candidati, risulta che i lavori di costoro, pur presentando la medesima impostazione seguita dal ricorrente, sono stati ritenuti sufficienti.

7.1 Ritiene il Collegio che tale censura non possa essere condivisa.

Ed invero, la giurisprudenza consolidata alla quale il Collegio ritiene di dover aderire condividendola pienamente, ha avuto modo di affermare che non vi è alcuna norma che impone di correggere gli elaborati comparativamente al fine della attribuzione del giudizio (C. di St., Sez. IV, Sent. 3855/06).

In ogni caso, non è sufficiente il mero raffronto tra le soluzioni tecniche proposte dai diversi candidati, per sostenere la sussistenza di un vizio della valutazione.

Il giudizio che la commissione esprime, infatti, è la sintesi di complessi procedimenti Scuola di Diritto Avanzato valutativi che hanno riguardo non soltanto alla soluzione tecnica proposta ma anche ad altri elementi riferibili alla chiarezza espositiva, alla capacità di elaborazione personale, alla correttezza delle forme sintattiche adoperate.

8. Il ricorrente si duole, altresì, della mancata adozione da parte della sottocommissione di autonomi criteri di valutazione.

Egli ritiene che l'aver fatto riferimento ai criteri elaborati dalla Commissione Centrale con il DM 11 dicembre 2014 sia sintomatico di un eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La censura appare inammissibile per genericità oltre che infondata.

In assenza di una norma di legge che impone al collegio giudicante di elaborare suoi propri criteri di valutazione, non è possibile ipotizzare alcuna illegittimità del procedimento se non per la violazione da parte della commissione dei criteri - peraltro puntuali - elaborati dalla commissione centrale.

Di contro, la applicazione i detti criteri garantisce una tendenziale uniformità di giudizio da parte di tutte le commissioni di concorso.

9. Con altro motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la irregolarità del procedimento di correzione che sarebbe stato svolto in tempo irrisorio (circa sei minuti per ciascun tema) tale da non consentire una adeguata ponderazione delle argomentazioni svolte dal candidato.

Anche tale censura non merita accoglimento. È stato, infatti, più volte ribadito che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati (C.d.S., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155; 7 marzo 2005, n. 900; 5 agosto 2005, n. 4165), salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità.

Tali profili non ricorrono nel caso di specie.

La motivazione espressa dalla commissione a sostegno del voto numerico assegnato a ciascun elaborato è di per sé sintomatica del fatto che gli scritti del ricorrente sono stati oggetto di puntuale ed attenta disamina.

10. Sulla base dei richiamati principi, il ricorso deve essere rigettato perché infondato nel merito.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 670 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario